



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 73 del 08/02/2023 – 17/04/2023 Udienza pubblica del 08/02/2023
Massima 1:	<p>Titolo</p> <p>Enti locali - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Norme della Regione Siciliana - Trasferimento ai comuni competenti delle strade ad uso pubblico e delle relative pertinenze già appartenenti agli ex Consorzi per le aree di sviluppo industriale (Consorzi ASI) - Assegnazione ai comuni delle risorse necessarie alla manutenzione e alla gestione delle strade trasferite - Omessa previsione - Violazione del principio di autonomia finanziaria dei comuni e del principio di correlazione tra funzioni e risorse, nonché dell'autonomia amministrativa e finanziaria riconosciuta agli enti locali dallo statuto regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua.</p> <p>Testo</p> <p>E' dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art.119, primo e quarto comma, della Costituzione – l'art. 19, comma 2, lettera b), della legge della Regione Siciliana 12 gennaio 2012, n. 8 (Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive), nella parte in cui non subordina il trasferimento ai comuni competenti per territorio, da parte del commissario liquidatore dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, delle strade ad uso pubblico e delle relative pertinenze alla attribuzione ai comuni stessi delle risorse necessarie alla gestione e manutenzione delle infrastrutture trasferite.</p> <p>La disposizione impugnata, rubricata “Liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale. Nomina dei commissari liquidatori. Disposizioni transitorie”, prevede che il Commissario liquidatore provveda «a trasferire ai comuni competenti per territorio le strade ad uso pubblico e le relative pertinenze».</p> <p>Il trasferimento ai comuni della viabilità e delle opere connesse comporta l'assegnazione, unitamente alla proprietà delle strade, dei connessi obblighi di gestione e manutenzione, in applicazione di quanto previsto all'art. 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), secondo cui «gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi».</p> <p>La norma regionale censurata, però, non assegna risorse finanziarie ai comuni cui vengono trasferite nuove funzioni e ciò comporta un pregiudizio per i comuni a causa dell'impossibilità di sostenere i nuovi compiti e, dunque, la violazione dell'art. 119, primo e quarto comma, della Costituzione.</p>



NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 19, comma 2, lettera b), della legge della Regione Siciliana 12 gennaio 2012, n. 8.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 119, primo e quarto comma, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</p>
Massima 2:	<p>Titolo Enti locali - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Norme della Regione Siciliana - Cessione da parte dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP) ai comuni competenti per territorio delle strade progettate, realizzate e gestite dall'Istituto stesso, senza subordinare la cessione alla attribuzione ai comuni stessi delle risorse necessarie alla gestione e manutenzione delle infrastrutture trasferite - Violazione del principio di autonomia finanziaria dei comuni e del principio di correlazione tra funzioni e risorse, nonché dell'autonomia amministrativa e finanziaria riconosciuta agli enti locali dallo statuto regionale – Illegittimità costituzionale consequenziale.</p> <p>Testo E' dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) - l'art. 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, della legge della Regione Siciliana 12 gennaio 2012, n. 8 (Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive), nella parte in cui non subordina la cessione ai comuni competenti per territorio delle strade progettate, realizzate e gestite dall'IRSAP alla attribuzione ai comuni stessi delle risorse necessarie alla gestione e manutenzione delle infrastrutture trasferite. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera b), della legge della Regione Siciliana 12 gennaio 2012, n. 8, si estende in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - all'art. 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, della medesima legge, in quanto al trasferimento delle strade ai comuni da parte dell'IRSAP non si accompagna la necessaria dotazione finanziaria per la gestione e manutenzione delle opere viarie trasferite. La disposizione risulta, dunque, espressiva della stessa logica sottesa al censurato art. 19, comma 2, lettera b), comportando la medesima violazione del primo e quarto comma dell'art. 119, della Costituzione, di cui replica gli effetti pregiudizievoli a carico dei comuni.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, della legge della Regione Siciliana 12 gennaio 2012, n. 8.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 119, primo e quarto comma, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.</p>



Massima 3:	<p>Titolo Enti locali - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Norme della Regione Siciliana - Previsione che i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione e costruzione relativi alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree già attribuite ai Consorzi ASI siano versati esclusivamente all'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), competente alla realizzazione delle strade - Lamentata irragionevolezza, violazione del principio di autonomia finanziaria dei comuni e del principio di correlazione tra funzioni e risorse, nonché dell'autonomia amministrativa e finanziaria riconosciuta agli enti locali dallo statuto regionale - Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 13, della legge della Regione Siciliana 12 gennaio 2012, n. 8, sollevate dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3, 97, primo e secondo comma, e 119, primo, quarto, quinto e sesto comma, della Costituzione, nonché all'art. 15, secondo comma, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. La norma censurata attribuisce in via esclusiva all'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP) i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione e costruzione, previsti dalle leggi in materia di urbanistica ed edilizia, per la realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree attribuite ai consorzi ASI. L'incompatibilità con il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse è ascrivibile unicamente all'art. 19, comma 2, lettera b), della legge della Regione Siciliana n. 8 del 2012, che trasferisce le opere viarie ai comuni senza assegnare ad essi le risorse necessarie alla manutenzione e alla gestione. Non risulta irragionevole, invece, la scelta del legislatore regionale contenuta nell'art. 16, comma 13, della legge della Regione Siciliana n. 8 del 2012, di attribuire all'IRSAP i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione e costruzione, poiché tali oneri hanno la funzione di compensare non solo l'attività di manutenzione e gestione, ma anche quella di realizzazione delle strade, tuttora assegnata all'Istituto.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 16, comma 13, della legge della Regione Siciliana 12 gennaio 2012, n. 8.</p> <p>Parametri costituzionali Artt. 3, 97, primo e secondo comma, e 119, primo, quarto, quinto e sesto comma, della Costituzione; Art. 15, secondo comma, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, come convertito.</p>

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto

Firmato Avv. Bologna

